



Legge quadro dei lavoratori dello spettacolo

A.S. 1231

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	1231
Titolo:	Legge quadro lavoratori dello spettacolo
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Commissioni competenti:	Senato - 7ª Istruzione pubblica, beni culturali, Senato - 11ª Lavoro, previdenza sociale

Contenuto

L'articolo 1 reca i principi generali della materia.

L'articolo 2 indica le attività da ricomprendere nel settore artistico e creativo. Tra queste, le attività che hanno per oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale, che sono il frutto di processi artistici, culturali o creativi.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di un Osservatorio per il settore artistico e creativo. Le modalità di istituzione e funzionamento dell'Osservatorio sono definite con uno o più decreti del Ministro della cultura previa intesa in sede di Conferenza unificata.

L'articolo 4 disciplina il contratto di lavoro nel settore artistico e creativo. In base al comma 5, il contratto di lavoro stipulato dalle parti deve contenere indicazioni, tra le altre cose, sulla qualificazione subordinata o autonoma del contratto, sull'oggetto o contenuto della prestazione artistica o lavorativa, su tempi e modalità dello svolgimento del contratto, su compenso o retribuzione.

L'articolo 5 disciplina il contratto di prestazione occasionale di lavoro nel settore artistico e creativo. Questo è il contratto mediante il quale un utilizzatore, con modalità semplificate, acquisisce prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità (il comma 2 fa riferimento all'importo di 2500 euro).

L'articolo 6 prevede l'iscrizione degli artisti e lavoratori del settore artistico e creativo al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo.

L'articolo 7 prevede il riconoscimento di un'indennità di discontinuità per i periodi di mancata occupazione.

L'articolo 8 dispone che i lavoratori del settore siano assicurate per la disoccupazione involontaria ed accedano alla nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpi) prevista dal decreto legislativo n. 22 del 2015.

L'articolo 9 consente ai lavoratori del settore di richiedere il certificato di agibilità e di procedere quindi al pagamento degli oneri contributivi e previdenziali, ferma restando la rivalsa da parte dei lavoratori autonomi nei confronti del committente.

L'articolo 10 prevede per gli anni 2020 e 2021 un bonus previdenziale consistente in contributi figurativi pari ai contributi previdenziali mancanti per il raggiungimento del numero di giornate annuali minime per maturare il diritto al trattamento previdenziale.

L'articolo 11 attribuisce il titolo di artista di opera lirica ai soggetti regolarmente iscritti alla gestione speciale del fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo.

L'articolo 12 istituisce il registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica, mentre **l'articolo 13** istituisce il registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo.

L'articolo 14 istituisce presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero della cultura la Commissione tecnica per la tenuta del Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica. La

Commissione è composta dal Ministro della cultura, dal Presidente di Assolirica, dal presidente dell'Associazione dei rappresentanti italiani di artisti di concerti e spettacoli, dal presidente dell'Associazione nazionale fondazioni lirico-sinfoniche, dal presidente dell'Associazione teatri italiani di tradizione, da un membro eletto dai presidenti dei conservatori di musica italiani, da un membro eletto degli istituti musicali pareggiati italiani.

L'articolo 15 reca la disciplina dell'agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo. **L'articolo 16** disciplina i compensi per gli agenti. **L'articolo 17** i compensi per gli artisti.

L'articolo 18 istituisce il liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo.

L'articolo 19 prevede un credito d'imposta per le produzioni teatrali.

L'articolo 20 prevede l'istituzione di un Tavolo permanente per il settore artistico e creativo. Il Tavolo ha lo scopo di elaborare proposte riguardanti i contratti di lavoro nel settore artistico e creativo; monitorare l'attuazione delle disposizioni previdenziali e assicurative dei lavoratori del settore artistico e creativo; elaborare proposte per il riconoscimento di nuove professioni connesse al settore artistico e creativo. Il Tavolo è presieduto dal Ministro della cultura ed è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e del Ministero della cultura, da rappresentanti dell'INPS e da rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Con decreto del Ministro della cultura sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo.

L'articolo 21 reca la copertura finanziaria del provvedimento mentre **l'articolo 22** prevede l'entrata in vigore.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali

Il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla **competenza legislativa concorrente** in materia di "promozione e organizzazione di attività culturali" (articolo 117, terzo comma, della Costituzione); a tale competenza, infatti, la Corte costituzionale (**sentenza n. 255 del 2004**) ha ricondotto la disciplina dello spettacolo; con riferimento a singole disposizioni assumono anche rilievo le competenze **esclusive statali** (articolo 117, secondo comma, lettere e), l), n), o) in materia di ordinamento civile (articoli 4 e 5 in materia di contratti di lavoro nel settore artistico e 16 e 17 in materia di compensi per gli agenti e per l'artista); previdenza (articoli da 6 a 10 in materia di tutele previdenziali nel settore), norme generali per l'istruzione (articolo 18 in materia di istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo); sistema tributario (articolo 19 in materia di credito d'imposta per le produzioni teatrali) e, nuovamente, quella **concorrente** (art. 117, terzo comma) in materia di professioni (articoli da 11 a 15).

Come già si è visto, **l'articolo 12** istituisce il registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica, mentre **l'articolo 13** istituisce il registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo. Con riferimento all'istituzione di questi due registri si segnala che, pur essendo coinvolta la competenza concorrente in materia di professioni, la giurisprudenza costituzionale (**sentenza n. 98 del 2013**) ha chiarito che spetta comunque allo Stato, nell'ambito di tale competenza garantire un'uniforme regolamentazione a livello nazionale con riferimento a profili privi di specifici collegamenti con la realtà regionale quali l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti.

L'articolo 14 istituisce presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero della cultura la Commissione tecnica per la tenuta del Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica. La Commissione è composta dal Ministro della cultura, dal Presidente di Assolirica, dal presidente dell'Associazione dei rappresentanti italiani di artisti di concerti e spettacoli, dal presidente dell'Associazione nazionale fondazioni lirico-sinfoniche, dal presidente dell'Associazione teatri italiani di tradizione, da un membro eletto dai presidenti dei conservatori di musica italiani, da un membro eletto degli istituti musicali pareggiati italiani. *Al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere l'inserimento nella Commissione di rappresentanti degli enti territoriali, alla luce delle competenze in materia di spettacolo di tali enti.*

L'articolo 20 prevede l'istituzione di un Tavolo permanente per il settore artistico e creativo. Il Tavolo ha lo scopo di elaborare proposte riguardanti i contratti di lavoro nel settore artistico e creativo; monitorare l'attuazione delle disposizioni previdenziali e assicurative dei lavoratori del settore artistico e creativo; elaborare proposte per il riconoscimento di nuove professioni connesse al settore artistico e creativo. Il Tavolo è presieduto dal Ministro della cultura ed è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e del Ministero della cultura, da rappresentanti dell'INPS e da rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Con decreto del Ministro della cultura sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo.

Al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere l'inserimento nel tavolo di rappresentanti degli enti territoriali,

alla luce delle competenze in materia di spettacolo di tali enti. Si valuti inoltre l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del sistema delle conferenze, ad esempio attraverso un parere in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo.

Senato: Nota breve n. 305

Camera: Nota Questioni regionali n. 172

6 luglio 2021

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
QR0172